

INFORMATIVA PER IL FORNITORE

Qui di seguito alleghiamo **le Condizioni Generali di Fornitura per Servizi Professionali di Consulenza (“Condizioni Generali”)** commissionati da Avanade Italy S.r.l. (d’ora innanzi per praticità solo “**Avanade**”)

- **Avanade Italy S.r.l.** con sede in Via Roberto Lepetit, 8/10 – 20124 Milano, società iscritta al registro delle imprese con Codice Fiscale e P.IVA 13083980154 - R.E.A. 1612624.

L’accettazione delle presenti Condizioni Generali si intenderà resa valida ed efficace per tutti gli eventuali futuri ordini aventi per oggetto servizi professionali di consulenza (a solo titolo di esempio: in ambito Information Technology, di manutenzione sistemistica o infrastrutturale, di consulenza aziendale e/o di “business”) salvo che non siano applicabili diversi accordi scritti e firmati da Avanade.

Gli ordini verranno inviati al Fornitore con le modalità previste dall’art. 21 “Ordini”.

Qualora il campo descrizione dell’ordine non fosse sufficiente a contenere la descrizione dei servizi affidati al Fornitore o le condizioni di fatturazione e pagamento, all’ordine Avanade verranno allegati i seguenti documenti che costituiranno parte integrante dell’ordine stesso:

a) Allegato A “Servizi oggetto dell’Ordine” che conterrà la completa descrizione delle attività da svolgere, delle modalità operative, del luogo di esecuzione e di consegna, nonché delle modalità e dei termini di accettazione da parte di Avanade dei Servizi e/o del tempo previsto per la loro realizzazione;

b) Allegato B “Corrispettivo, Fatturazione e Pagamenti” che conterrà l’indicazione del corrispettivo per i Servizi (che potrà essere stabilito: a) in maniera forfetaria, c.d. Fixed Fee; b) in modalità T&M, ossia calcolato in base alla tariffa professionale per giorno/uomo con l’indicazione del massimo numero di gg/uomo necessari per l’esecuzione dei servizi), dei profili professionali, l’ammontare delle eventuali spese di trasferta concordate tra le parti;

Inoltre, qualora le attività relative ad un Ordine siano rese presso i locali soggetti alla giurisdicadisponibilità di un cliente di Avanade, sarà allegato anche il seguente documento:

c) Allegato C “Verbale delle attività di cooperazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro” o in alternativa, ove sia necessario, **“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI” (“DUVRI”)** redatto dal cliente finale che Avanade comunicherà al Fornitore e che sarà sottoscritto da tutte le parti interessate con specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti. Nell’Allegato C saranno comunque presenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di Avanade.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA

COMMISSIONATI DA AVANADE ITALY S.R.L

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA IN STAMPATELLO:

1) DENOMINAZIONE SOCIALE COMPLETA

Rag. Soc.....P.I.....

Via/Piazza.....

C.A.P..... Località Provincia.....

Vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- a) Apporre in ogni pagina del presente documento una sigla.
- b) Apporre nell'ultima pagina delle Condizioni Generali: luogo e data, timbri della Vostra Società e 2 firme per esteso per accettazione.
- c) Allegare i documenti a carico del Fornitore indicati all'art. 1 (Per l'Allegato 1 vi preghiamo di utilizzare il Fac-simile che trovate di seguito alle Condizioni Generali, ricordando di unire fotocopia del documento d'identità del firmatario.
- d) Spedire le Condizioni Generali (compresa la presente "Informativa"), l'allegato 1 e gli eventuali altri allegati applicabili in originale a:

Avanade Italy S.r.l.- Via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano

All'attenzione di Katia Canderini (katia.canderini@avanade.com) citando il nominativo Avanade che ha richiesto la sottoscrizione delle Condizioni Generali se diverso da Katia Canderini.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA COMMISSIONATI DA AVANADE ITALY S.R.L.

ART. 1 (Oggetto)

1.1 Alle condizioni previste dalle presenti condizioni generali (“**Condizioni Generali**”), AvanaDe come definita all’art. 20 – Definizioni - potrà conferire al Fornitore, che fin d’ora accetta, l’incarico di svolgere i servizi professionali di consulenza (i“**Servizi**”) che verranno specificatamente indicati nei singoli ordini emessi di volta in volta da AvanaDe (“**Ordini**”). Il Fornitore, per l’esecuzione dei Servizi, s’impegna ad avvalersi di proprie Risorse – come definite all’art. 4 che segue – in possesso dei requisiti professionali descritti in ciascun Ordine. 1.2 Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti allegati:

Allegato 1: Dichiarazione del Fornitore sottoscritta dal legale rappresentante che certifichi:

- a)** la corretta e regolare corresponsione al Personale del trattamento economico, normativo, previdenziale e fiscale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria;
- b)** il Nominativo da parte del Fornitore del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i relativi recapiti telefonici, di posta ordinaria e indirizzo di posta elettronica;
- c)** la richiesta del DURC alle competenti Autorità, impegnandosi a fornire il certificato ad AvanaDe non appena ottenuto, Il fornitore s’impegna a fornire ad AvanaDe il DURC anche successivamente se richiesto per iscritto da AvanaDe);
- d)** la richiesta del certificato di regolarità fiscale all’agenzia delle entrate;
- e)** che i servizi erogati dal Fornitore sono di “natura intellettuale” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fatte salve differenti indicazioni presenti nelle singole offerte tecnico economiche del Fornitore medesimo; se, diversamente da quanto dichiarato nel predetto documento, i Servizi non sono “di natura

intellettuale” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Fornitore lo comunicherà ad AvanaDe nelle singole offerte tecnico economiche o in alternativa ai responsabili dei singoli progetti ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui all’art.22.5 che segue;

f) il possesso da parte del Fornitore medesimo dei requisiti di idoneità tecnico-professionale conforme ex D.P.R. 445/2000;

g) che ha preso visione e s’impegna a rispettare quanto indicato nell’Informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in cui sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di AvanaDe in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di AvanaDe di cui all’Allegato3.

Allegato 2: Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato riportante dati e informazioni valide alla data d’invio ad AvanaDe ed attestante, tra l’altro, l’assenza di procedure concorsuali a carico del Fornitore negli ultimi 5 anni, il Nulla osta antimafia riferito ai propri rappresentanti (ai fini dell’art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni).

Allegato 3: Informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in cui sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di AvanaDe in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di AvanaDe.

Il Fornitore si impegna ad inviare, entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del primo Ordine afferente alle presenti Condizioni Generali, i documenti che, ai sensi dell’Allegato 1, lettere c) – d), ha dichiarato di aver richiesto. Resta inteso che il Fornitore dovrà comunicare prontamente ad AvanaDe ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni rese nell’Allegato 1 nonché dovrà

prontamente consegnare ad Avanade una versione aggiornata dei documenti descritti all'Allegato 1 lettere c - d) e all'Allegato 2, ogni qual volta che i dati ivi contenuti risultassero non più corretti.

ART. 2 (Efficacia, Tariffe)

Le presenti Condizioni Generali si applicano, agli Ordini emessi di volta in volta da Avanade. Gli Ordini emessi in esecuzione delle presenti Condizioni Generali avranno efficacia per il periodo di erogazione ivi indicato. E' escluso il tacito rinnovo dell'Ordine, anche in caso di eventuale proseguimento delle prestazioni da parte del Fornitore oltre il periodo di erogazione indicato nell'Ordine. In nessun caso saranno accettate forniture in eccedenza rispetto a quanto stabilito dagli Ordini. Ciascun Ordine o un documento ad esso allegato (come previsto dal successivo art. 21.7) conterrà l'indicazione del corrispettivo concordato tra Avanade ed il Fornitore (ciascuna "una **Parte**" e cumulativamente "le **Parti**").

Le Parti danno atto che i corrispettivi dei singoli Ordini si intenderanno come comprensivi dei corrispettivi per le obbligazioni di cui agli artt. 9 (Proprietà intellettuale - Garanzie) e 11 (Obblighi di non concorrenza) di seguito riportati. I corrispettivi degli Ordini s'intenderanno onnicomprensivi, incluse le spese, e fissi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 cod. civ. in quanto eventualmente applicabile.

Eventuali spese sostenute dal Fornitore per trasferte al di fuori del Comune definito come sede di lavoro da un Ordine, saranno rimborsate solo se preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto dal Responsabile Tecnico come definito all'art. 8 che segue Qualora le Parti concordino un rimborso spese "a piè di lista", il Fornitore dovrà allegare alle proprie fatture, tutti i giustificativi fiscalmente corretti ed attinenti le spese sostenute.

ART. 3 (Autonomia delle Parti)

In relazione agli Ordini ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra, ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. L'Ordine non può essere

interpretato come costitutivo di joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti. Fermo quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dei Servizi, il rapporto nei confronti dei clienti di Avanade sarà comunque sempre mantenuto e gestito da quest'ultima. E così, in particolare, anche se richiesto dai clienti di Avanade, il Fornitore non potrà eseguire attività - senza il consenso scritto di Avanade e/o espressa richiesta scritta di quest'ultima - che non siano state incluse o che eccedano l'ambito dei Servizi previsti.

ART. 4 (Risorse-Obblighi del Fornitore)

Il Fornitore, si obbliga ad eseguire i Servizi indicati negli Ordini avvalendosi di propri dipendenti per i quali avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni dall'Ispettorato del Lavoro secondo la vigente normativa in materia. Laddove consentito dall'Ordine, il Fornitore potrà avvalersi anche di collaboratori a progetto assicurando il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003. I termini "**Personale**" o "**Risorse**" devono intendersi riferiti entrambi a lavoratori con cui il Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, abbia concluso un contratto di lavoro dipendente o, se del caso, un contratto a progetto. Non oltre 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività relative a ciascun Ordine, il Fornitore comunicherà ad Avanade, per iscritto:

- i nominativi delle Risorse proposte per lo svolgimento dei Servizi;
- i relativi curriculum vitae comprovanti la corrispondenza delle conoscenze, competenze tecniche ed esperienza professionale alle qualifiche così come previste da ciascun Ordine;
- il CCNL applicato ai rapporti di lavoro; i numeri di posizione INPS, INAIL delle Risorse proposte per lo svolgimento dei Servizi;
- la tipologia di contratto di lavoro utilizzato per dette Risorse; il Fornitore si obbliga altresì a comunicare tali informazioni in relazione ad ogni nuova risorsa eventualmente utilizzata per l'esecuzione dei Servizi. Gli obiettivi ed il programma di attività delle Risorse del Fornitore verranno definiti negli Ordini e potranno essere eventualmente variati da Avanade in base alle

esigenze di ciascuna fornitura. Le attività di lavoro si svolgeranno presso le sedi di Avanade o dei suoi clienti finali, quali di volta in volta indicati per iscritto. Nello svolgimento delle attività di lavoro presso tali sedi, il Fornitore si impegna a rispettare e far rispettare alle Risorse le procedure di sicurezza ivi stabilite. In caso di violazione o ai fini del corretto e tempestivo adempimento dei Servizi, Avanade potrà chiedere la sostituzione di una o più Risorse con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenza e il Fornitore dovrà provvedervi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta. E' fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore s'impegna a garantire la continuità delle prestazioni oggetto dell'Ordine, provvedendo a sostituire il Personale, per qualsiasi causa assente, con altro di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche, dandone tempestiva comunicazione ad Avanade mediante lettera raccomandata, contenente le informazioni di cui all'elenco puntato che precede, da anticiparsi via fax all'attenzione del Responsabile Tecnico Avanade. Qualora il Fornitore sia a conoscenza di una prevista indisponibilità della risorsa ad una certa data, dovrà avvisare Avanade con le modalità sopra previste, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di assenza.

Al Fornitore non sarà dovuto alcun corrispettivo per le giornate lavorative svolte sia dalla risorsa sostituita che da quella assegnata in sostituzione, per i giorni loro necessari per il passaggio di consegne. Qualora il Fornitore non provveda alle necessarie sostituzioni del Personale con altro di equivalente profilo professionale entro 5 giorni dall'inizio dell'assenza, Avanade potrà applicare una penale giornaliera decorrente dal primo giorno lavorativo di assenza e pari a tre volte la tariffa giornaliera concordata con il Fornitore espressamente indicata nell'Ordine (nel caso in cui il prezzo venga concordato con modalità T&M) o desumibile dalla durata stessa dell'Ordine (nel caso in cui il prezzo sia stato concordato con modalità Fixed Fee). Qualora l'assenza si protragga per oltre 15 giorni lavorativi, Avanade potrà risolvere l'Ordine interessato, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Le Parti concordano che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto intercorrente tra il Fornitore e le proprie Risorse impegnate nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore – previa comunicazione ad Avanade – dovrà sostituirle con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche, curando e coordinando tutte le attività necessarie affinché il passaggio di consegne – che dovrà avvenire a spese del Fornitore – avvenga senza alcuna interruzione e/o rallentamento nell'adempimento dei Servizi. Il Fornitore s'impegna a corrispondere al Personale il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria; rimarranno a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, come previsto dalle vigenti norme di legge, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di Legge e/o provvedimenti amministrativi. Il Fornitore si obbliga inoltre a sollevare Avanade da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere sia direttamente con le proprie Risorse sia per violazioni della normativa applicabile, ivi compreso il D.Lgs. 276/2003, sia con gli Enti previdenziali, per questioni inerenti il relativo rapporto, sia, ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall'incarico affidato, subentrando in ogni conseguente onere e gravame anche oltre il termine di efficacia dei singoli Ordini. Il Fornitore s'impegna inoltre a fornire prova, producendo la relativa documentazione ad Avanade, dell'avvenuto e puntuale pagamento delle retribuzioni/compensi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi INAIL, delle ritenute fiscali dovute in relazione alle proprie Risorse entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Avanade, o il diverso termine concordato nel caso in cui tali documenti debbano essere emessi da parte di terzi, previa acquisizione del consenso dei dipendenti interessati alla comunicazione di tali dati. Ciascuna Parte è responsabile per tutte e ciascuna delle pretese eventualmente avanzate dal proprio Personale nei confronti dell'altra, in ogni

caso le Parti danno atto l'una all'altra che lo svolgimento dei Servizi non potrà in alcun modo dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra una Parte ed il Personale dell'altra.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'incarico oggetto di ciascun Ordine con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, adempiendo con esattezza alle obbligazioni che ne derivano, secondo buona fede ed osservando le regole tecniche della materia. Il Fornitore sarà tenuto a ottemperare a tutte le leggi e norme applicabili, e sarà esclusivamente responsabile del loro eventuale inadempimento. Ciò è previsto con particolare riferimento, ma non limitatamente, al D.Lgs. 196/2003 sulla data privacy ed al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Fornitore non utilizzerà il nome di AvanaDe al di fuori della propria organizzazione in relazione ai Servizi o ad altro scopo, senza il preventivo consenso scritto da parte di AvanaDe, consenso che potrà da quest'ultima essere negato a propria discrezione. Solo ove richiesto per iscritto da AvanaDe, ed esclusivamente in relazione alle obbligazioni previste nel presente articolo 4, il Fornitore si impegna altresì, a costituire una cauzione a mezzo fideiussione bancaria, a prima richiesta, incondizionata ed ogni eccezione rimossa, senza beneficio di preventiva escussione, per un importo pari al 60% del valore dell'Ordine, con rinuncia espressa al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., 2 comma.

Il Fornitore garantisce che, in relazione a ciascun Ordine che ne faccia richiesta, avrà in essere un Programma di Business Continuity ("BCP"); tale BCP dovrà essere mantenuto in essere per la durata dell'Ordine cui si riferisce. Il Fornitore dovrà verificare il proprio BCP almeno una volta all'anno e comunicare per iscritto ad AvanaDe il completamento di tali verifiche oltre a (a) elencare le anomalie riscontrate, oppure (b) confermare che non sono state riscontrate anomalie. Il Fornitore dovrà dare ad AvanaDe comunicazione scritta, con almeno sessanta (60) giorni di anticipo, della propria intenzione di modificare sostanzialmente il BCP o porre fine allo stesso. Nel caso in cui il Fornitore non abbia in essere un BCP alla data di efficacia di un Ordine, che invece richieda un BCP, il Fornitore medesimo

si obbliga a predisporre un dettagliato BCP e fornire lo stesso ad AvanaDe entro e non oltre trenta (30) giorni successivi alla data di efficacia dell'Ordine. Tale BCP sarà soggetto ad approvazione scritta da parte di AvanaDe. Una volta approvato, a tale BCP si applicheranno le disposizioni del presente articolo. Inoltre, su richiesta di AvanaDe, richiesta che potrà al massimo avere frequenza trimestrale, il Fornitore dovrà prestare garanzie circa la propria situazione finanziaria presentando ad AvanaDe le relazioni finanziarie o la documentazione finanziaria normalmente tenuta dal Fornitore medesimo nel corso della propria attività.

ART. 5 (Rilevazione delle Attività)

Previo verifica con AvanaDe, il Fornitore redigerà alla fine di ogni mese – o con la diversa periodicità eventualmente comunicatagli da AvanaDe – un apposito rapporto attestante le attività, ed i tempi occorsi per lo svolgimento dei Servizi (nel caso in cui il prezzo venga concordato con modalità T&M) relativi ad un determinato Ordine o lo Stato di Avanzamento dei servizi (ove il corrispettivo sia stato concordato con modalità Fixed Fee). AvanaDe riassumerà in un "Rendiconto" mensile, le attività ed i tempi ritenuti accettati e quindi autorizzati per essere fatturati. Nel caso in cui l'Ordine AvanaDe sia stato emesso con sistemi informatici basati su Internet, il rapporto del Fornitore ed i "Rendiconto" AvanaDe autorizzante la fatturazione, saranno elaborati e notificati tra le Parti tramite il sistema informatico a cui il Fornitore avrà accesso con utenza e password assegnata da AvanaDe. Resta peraltro inteso che il Fornitore dovrà rispettare i tempi di svolgimento dei Servizi previsti nei singoli Ordini e che AvanaDe non riconoscerà alcun importo ulteriore che non sia conseguenza di modifiche e/o varianti concordate per iscritto con AvanaDe e sempre che tali modifiche e/o varianti non derivino da cause, neppure indirettamente, imputabili al Fornitore.

ART. 6 (Fatturazione e Condizioni di Pagamento)

Salvo quanto diversamente previsto da un Ordine:
1) la fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei valori riportati nel "Rendiconto" AvanaDe di

cui all'art 5 che precede o degli stato avanzamento lavori approvati per iscritto dal Responsabile Tecnico di Avanade. Le fatture dovranno riportare il numero e la data dell'Ordine a cui si riferiscono ed il numero di riferimento del "Rendiconto" Avanade, essere intestate alla persona giuridica che ha emesso l'Ordine tra quelle indicate nell'art. 20 che segue e inviate alla Contabilità Fornitori Avanade (all'indirizzo indicato nell'Ordine).

2) i pagamenti delle fatture saranno effettuati tramite bonifico bancario, a **75 giorni** fine mese data fattura, su conto corrente e coordinate bancarie comunicate dal Fornitore in fase di qualificazione o successivamente ma, in tal caso, la comunicazione avrà efficacia laddove (a) inviata per iscritto alla società, e presso la sede Avanade che ha emesso l'Ordine e (b) trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte di Avanade. Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra indicato o stabilito dal relativo Ordine, in deroga a quanto previsto dal D.lgs 231/2002, decorreranno interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla data di messa in mora. Le Parti si danno atto che tali interessi sono in linea con quelli praticati nei confronti di Avanade e/o di quelli che il fornitore ha accettato o è disposto ad accettare nei contratti da esso stipulati con clienti per transazioni commerciali paragonabili a quelle delle presenti Condizioni Generali. E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il credito, conferire mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento per l'intero corrispettivo o per parte di esso. I pagamenti, inclusi i rimborsi spese, potranno essere sospesi in caso di contestazione dei Servizi prestati.

ART. 7 (Coordinatore Tecnico del Fornitore)

Per ogni Ordine, il Fornitore provvederà a nominare e comunicare ad Avanade, il nominativo di un proprio Coordinatore Tecnico il quale rappresenterà il Fornitore e, coordinandosi con il Responsabile Tecnico di Avanade, avrà il compito, di assicurare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei Servizi forniti alle indicazioni date da Avanade ed alla vigente normativa in materia. A tal fine il Coordinatore Tecnico dovrà opportunamente dirigere e coordinare lo

svolgimento delle attività relative ad ogni Ordine, provvedendo altresì ad assicurare il rispetto, da parte del Personale del Fornitore, di tutte le norme e procedure di sicurezza (di legge o aziendali) nel caso di svolgimento di attività presso i locali di Avanade e/o dei clienti di quest'ultima. Pertanto, le Risorse del Fornitore dovranno far esclusivo riferimento al Coordinatore Tecnico per qualsiasi questione inerente lo svolgimento dei Servizi (a titolo esemplificativo orario da rispettare, modalità di accesso ai locali, di esecuzione dei Servizi, utilizzo della strumentazione per l'esecuzione dei Servizi), e quest'ultimo si coordinerà con il Responsabile Tecnico di Avanade Resta inteso che sia Avanade che i suoi clienti saranno espressamente sollevati da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del Fornitore e delle Risorse di questi.

ART. 8 (Responsabile Tecnico)

Per ogni Ordine Avanade nominerà per iscritto un Responsabile Tecnico - negli Ordini indicato anche come Richiedente / Beneficiario - che, eventualmente coadiuvato nello svolgimento dei suoi compiti da altro Personale designato da Avanade, sarà responsabile della verifica tecnica e del perfetto e regolare svolgimento delle attività da parte del Fornitore, secondo i programmi concordati, in contraddittorio con il Coordinatore Tecnico del Fornitore. Il Responsabile Tecnico può accettare e approvare, impegnando Avanade, le attività realizzate e/o sviluppate dal Fornitore, ovvero può rifiutare quelle non rispondenti alle indicazioni fornite, alle norme di una corretta esecuzione tecnica e/o alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 9 (Proprietà Intellettuale - Garanzie)

E' espressamente convenuto tra le parti che il Fornitore trasferisce sin d'ora ad Avanade la proprietà ed i conseguenti diritti patrimoniali e di sfruttamento commerciale relativi a qualsiasi idea, invenzione, programma (inclusi software, documentazione e programmi scritti, studi, ecc) e a quant'altro sia o sia stato preparato, realizzato, sviluppato, creato, scoperto, concepito o scritto

interamente o parzialmente dal Fornitore (d'ora innanzi per brevità **"Prodotti"**):

a. nel corso dello svolgimento dei Servizi oggetto degli Ordini.

b. che sia direttamente o indirettamente collegato alle prestazioni fornite dal Fornitore ad Avanade e/o alle correnti o future attività di Avanade e/o risultino da informazioni confidenziali conosciute in Avanade.

c. anche ove detti Prodotti siano protetti da brevetto o copyright.

Resta inoltre inteso che Avanade, i suoi sub-contrattanti o aventi causa non saranno in alcun modo obbligati a riconoscere al Fornitore, od al Personale di questo, alcun corrispettivo ulteriore a quello previsto nell'Ordine a fronte della cessione dei diritti di utilizzazione economica sui Prodotti, neppure in caso di pubblicazione. Il Fornitore parimenti cede ad Avanade, i suoi sub-contrattanti o aventi causa il diritto di effettuare sui Prodotti qualsiasi modifica, conversione, adattamento e quant'altro risulti loro necessario o conveniente. Resta inteso che Avanade, i suoi sub-contrattanti o aventi causa non sono in alcun modo obbligati a pubblicare i Prodotti. Avanade sarà in ogni caso libera di utilizzare senza limitazioni di alcun tipo concetti, idee, know-how e tecniche sviluppate dal Fornitore o con la sua cooperazione nel corso dello svolgimento dell'Ordine. Resta inteso parimenti che Avanade sarà libera di sviluppare, per sé o per terzi, qualsiasi programma, nonostante la loro eventuale similitudine ai Prodotti di cui al presente articolo. In ogni caso Avanade sarà proprietaria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico relativamente a tutti gli sviluppi, traduzioni, adattamenti, trasformazioni ed ogni altra modifica eventualmente effettuata con o senza la collaborazione del Fornitore, il quale presta sin d'ora il suo consenso alla realizzazione di tali modifiche, ivi inclusi tutti gli interventi di manutenzione evolutiva comunque realizzati. Anche successivamente al termine di efficacia di ciascun Ordine, non è concesso al Fornitore, né esplicitamente, né implicitamente, alcun diritto o licenza di pubblicare, di produrre, preparare lavori derivati, distribuire copie, rendere disponibili a terzi, far operare o, comunque, avvalersi di qualsiasi prodotto o

materiale preparato o realizzato in esecuzione delle attività commissionate. Il Fornitore dichiara e garantisce: a) ad Avanade ed ai suoi aventi causa di non essere soggetto ad obblighi o restrizioni e che non assumerà vincoli che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitto d'interessi, in relazione alle Condizioni Generali e/o ai relativi Ordini; b) che, salvo esplicita diversa comunicazione scritta, eventuali documenti e/o materiali e/o informazioni tecnologiche, dallo stesso messi a disposizione per l'esecuzione dei Servizi, sono di sua esclusiva titolarità e/o il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari. In relazione a ciò il Fornitore dichiara e garantisce altresì che gli stessi ed i Prodotti sono liberi da vincoli, oneri o gravami e che essi in tutto od in parte, né la loro utilizzazione, violano copyright o diritti simili di terzi, né faranno nascere in capo ad Avanade o suoi aventi causa l'onere di pagare a terzi royalties o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione. Il Fornitore sosterrà, pertanto, ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti di Avanade e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dei diritti ad essa trasferiti in esecuzione delle attività commissionate. Il Fornitore si impegna fin d'ora al totale pagamento ad Avanade e successivi aventi causa di tutte le somme eventualmente dovute anche in base ad un'eventuale sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva. Resta infine inteso tra le parti che anche in qualsiasi caso di cessazione dell'Ordine, ivi compresa la risoluzione degli stessi, il Fornitore sarà soggetto agli obblighi ed alle disposizioni di cui al presente articolo che rimarranno comunque validi ed efficaci.

ART. 10 (Riservatezza)

Nel corso della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore ad Avanade, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche e che saranno identificate dall'altra Parte o dai suoi clienti come riservate («**Informazioni Riservate**»).

Le Informazioni Riservate di una Parte possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione dei Servizi e vi avranno accesso solo quelle risorse - dipendenti e/o collaboratori a progetto - che ne abbiano necessità per lo svolgimento dei Servizi. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate. Il Fornitore si impegna a far rispettare alle proprie Risorse le obbligazioni nascenti dal presente articolo. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione degli Ordini, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) al completamento dei Servizi; (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo. Avanade potrà conservare, secondo le modalità previste dal presente articolo, copia delle Informazioni Riservate del Fornitore ai fini della tenuta dei propri libri od ai fini di controllo qualità. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche in epoca successiva alla data in cui il Fornitore avrà ultimato, per qualsiasi motivo, lo svolgimento dei Servizi.

ART. 11 (Obblighi di non concorrenza)

Per tutta la durata di ciascun Ordine e per i successivi 12 (dodici) mesi il Fornitore si obbliga a non promuovere o comunque porre in essere, nel territorio italiano, individualmente o con altri soggetti, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi ed in particolare di imprese qualificabili come concorrenti di Avanade, attività in concorrenza con quelle prestate in esecuzione dell'Ordine, ovvero assimilabili alle medesime: (i) nei confronti delle imprese clienti di Avanade in relazione alle quali il Fornitore ha svolto i Servizi dell'Ordine; (ii) nei confronti di imprese clienti di

Avanade con cui il Fornitore è entrato in contatto grazie ad Avanade nelle fasi di collaborazione propedeutiche o successive all'esecuzione dell'Ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che le tariffe in vigore tra le stesse, e dunque il corrispettivo di ciascun Ordine si intenderanno come comprensivi dei corrispettivi per le obbligazioni di cui all'obbligo di non concorrenza a carico del Fornitore il quale, salvo tale divieto, sarà libero di svolgere qualunque attività professionale a favore di terzi sia in Italia che all'estero. In caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, Avanade potrà applicare al Fornitore, che si obbliga a pagare, una penale pari al doppio del valore degli Ordini in essere al momento della violazione o - nel caso in cui nessun Ordine sia in essere - pari al doppio del valore degli Ordini eseguiti nei 12 mesi precedenti la violazione, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore. In caso di violazione dell'obbligo di non concorrenza, Avanade avrà inoltre diritto di risolvere gli Ordini in essere con il Fornitore. E' fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti da Avanade anche successivamente alla cessazione del relativo Ordine.

ART. 12 (Responsabilità per danni - Garanzia per vizi)

Il Fornitore assume a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni, causati dal proprio Personale a dipendenti od a beni di Avanade, nonché ai clienti finali di Avanade, ai loro beni e a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente Avanade da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Il Fornitore garantisce che i Servizi prestati saranno eseguiti con cura e professionalità ed accetta sin d'ora di eseguire nuovamente, senza oneri aggiuntivi per Avanade, qualsiasi attività che sia stata svolta in modo non conforme alla presente garanzia, purché ciò le sia stato comunicato entro un ragionevole lasso di tempo dopo l'esecuzione dell'attività stessa. Il Fornitore sarà responsabile, con riferimento ai Prodotti eventualmente realizzati nell'esecuzione delle attività oggetto di un Ordine qualora gli stessi dovessero risultare

per qualsiasi motivo difettosi, incompleti o non esattamente funzionanti, anche solo in parte, o comunque, non rispondenti ai requisiti di funzionalità richiesti. A tal fine il Fornitore sarà tenuto per un periodo di 12 mesi successivi alla data di esecuzione del collaudo da parte dell'utente finale dei prodotti eventualmente realizzati, a intervenire gratuitamente nel più breve tempo possibile ed a correggere qualsiasi difetto di funzionamento dei prodotti dovuto ad errori di realizzazione imputabili al Fornitore. Resta inteso che il Fornitore si obbliga sin d'ora a risarcire ad Avande qualsiasi danno possa derivare, anche nei confronti dei suoi clienti, da ogni eventuale inadempimento, ritardo nell'adempimento o erroneo svolgimento da parte del Fornitore dei Servizi e si obbliga a rimborsare ad Avande tutte le somme dalla stessa eventualmente corrisposte a titolo di penale o di risarcimento per cause imputabili al Fornitore.

ART. 13 (Risoluzione - Facoltà di recesso)

Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, Avande potrà risolvere di diritto gli Ordini ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta qualora il Fornitore violi uno qualsiasi degli obblighi previsti agli artt. 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Avande di risolvere gli Ordini per qualsivoglia inadempimento del Fornitore previo invio, per mezzo di lettera raccomandata a .r., di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni. Avande potrà liberamente recedere dagli Ordini, in qualunque momento con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. anticipata via fax, fermo l'obbligo di Avande - ad eccezione dei casi di cui all'articolo 6, ultimo comma. - di corrispondere al Fornitore quanto maturato per i Servizi resi fino alla data del recesso, con espressa esclusione del mancato guadagno. Resta in particolar modo inteso che Avande avrà la facoltà di recedere dagli Ordini con le stesse modalità e condizioni di cui al capoverso precedente (i) qualora il Fornitore sia sottoposto ad una procedura esecutiva, ovvero sia aperto procedimento penale nei confronti dei suoi

rappresentanti e/o amministratori; (ii) in caso di cessione del controllo del Fornitore o di una sua trasformazione, scissione, fusione o in caso di cessione, conferimento o affitto della sua azienda o del ramo aziendale coinvolto nella esecuzione di un Ordine.

ART. 14 (Disciplina)

Le presenti Condizioni Generali ed i relativi Ordini costituiscono il solo e integrale accordo tra le Parti, e sostituiscono qualsiasi precedente accordo o comunicazione, scritti o verbali, in essere tra le Parti relativamente all'oggetto degli Ordini. Le presenti Condizioni Generali o qualsiasi Allegato o Ordine potranno essere modificati o integrati o cesseranno di avere efficacia solo previo accordo scritto firmato dai rappresentanti di ciascuna Parte muniti degli idonei poteri e purché tale documentazione specifichi e precisi - indicando i relativi articoli - che si tratta di modifica, come appropriato al relativo documento. Nessuna clausola delle Condizioni Generali o di un Ordine potrà considerarsi decaduta o fatta oggetto di rinuncia se non con il consenso scritto della Parte nei confronti della quale tale decadenza o rinuncia è invocata. Qualsiasi ritardo o mancanza di una Parte nell'esercizio dei diritti derivanti a tale Parte dalle Condizioni Generali e/o da un Ordine o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi non potrà essere interpretata come una rinuncia a tali diritti o come una modifica implicita alle disposizioni o ai rimedi da essa previsti, né l'esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l'esercizio integrale del diritto di tale Parte. Le disposizioni e gli obblighi nascenti dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 permarranno in vigore anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dei singoli Ordini. In caso di divergenza tra il testo delle presenti Condizioni Generali ed il testo dei singoli Ordini si considera prevalente, ai fini dell'interpretazione dei due documenti, il testo dell'Ordine. Ogni diversa pattuizione o condizione contrattuale del Fornitore, ancorché comunicata ad Avande o comunque risultante da documentazione inviata dal Fornitore ad Avande (quale, a titolo meramente esemplificativo, accettazione di Ordini, ecc.) si considererà come mai accettata da Avande e comunque inefficace.

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali e/o degli Ordini siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole delle Condizioni Generali, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

ART. 15 (Data Privacy)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Avande, nel corso dello svolgimento degli Ordini derivanti dalle presenti Condizioni Generali potrebbe raccogliere dati relativi al Fornitore, sia direttamente presso il Fornitore o presso terzi (ad esempio per quanto riguarda dati pubblici) che indirettamente tramite sistemi di sicurezza (per esempio tramite telecamere a circuito chiuso ovvero altri sistemi di controllo dell'accesso agli uffici della società). Avande potrebbe utilizzare e comunicare tali dati per scopi connessi con le presenti Condizioni Generali e/o con gli Ordini e per gli scopi indicati nella Policy aziendale sul trattamento dei dati personali, una copia della quale verrà consegnata al Fornitore dietro Sua richiesta. In particolare Avande potrà trasferire i dati, per gli scopi sopra menzionati, nei Paesi in cui un'entità appartenente all'Avande Group svolga di volta in volta la propria attività. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati quali indicati ai commi che precedono. Una lista delle persone nominate Responsabili per il trattamento dei dati è disponibile presso:

- Avande Italy S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8/10, Milano;

Scrivendo al predetto indirizzo, come appropriato in relazione ai singoli Ordini, il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nonché ottenere copia dei Suoi dati personali, aggiornamento o correzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, la cancellazione o il

blocco. Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare, ove ritenuto opportuno o necessario in ragione dell'esecuzione dei Servizi, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 da parte di Avande o dei clienti di Avande e si impegna a rispettare le istruzioni presenti nella relativa lettera di nomina. Il Fornitore tratterà i dati personali dei quali verrà a conoscenza in ragione dell'esecuzione dei Servizi (di seguito "Dati Personali") esclusivamente per la prestazione dei Servizi medesimi. Resta espressamente inteso che il Fornitore sopporterà gli eventuali costi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti da modifiche dei Servizi o da interventi e modifiche legislative e/o regolamentari, ivi inclusi a titolo esemplificativo i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il Fornitore riconosce espressamente che qualsiasi violazione alle previsioni ed agli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento in forza del quale Avande può dichiarare risolto gli Ordini ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto in ogni caso salvo il diritto di Avande di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore, rilascia, anche per contro dei propri soci, amministratori, dipendenti e consulenti, il consenso ad Avande al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

ART. 16 (Foro Competente)

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle presenti Condizioni Generali e/o ai relativi Ordini, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 17 (Divieto di cessione e di subappalto)

In ragione del carattere altamente fiduciario delle attività commissionate, il Fornitore, non potrà cedere a terzi gli Ordini e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti, né affidare a terzi e/o avvalersi di terzi nell'esecuzione dei Servizi o comunque delle obbligazioni che ne derivino,

salvo previa espressa autorizzazione per iscritto di Avanade.

ART. 18 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione tra le Parti, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di fax o, limitatamente agli Ordini, con le modalità di cui all'art. 21 ai seguenti indirizzi:

Fornitore: alla sede legale o all'indirizzo indicato nell'Ordine;

Avanade: agli indirizzi di cui all'art. 20, come appropriato in relazione a ciascun Ordine ed all'attenzione del nominativo indicato nell'ordine come "Preparatore".

ART. 19 (Corporate Governance)

19.1 Avanade si impegna a condurre il proprio business senza svolgere alcuna attività illecita, immorale o fraudolenta. Il Fornitore deve agire in maniera consona agli standard etici e professionali di Avanade come descritti nel Codice di Condotta di Avanade, ivi incluso riferire prontamente in caso di condotta illecita, immorale o fraudolenta.

Per segnalare un caso grave, si prega di chiamare la Business Etich Line di Avanade al 800-788273, disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette alla settimana o visitare il sito <https://www.financial-integrity.com/avanadebusinesseline.jsp>).La Linea Etica va usata solamente in caso di denunce in buona fede. Avanade prenderà sul serio tutte le accuse.

19.2 Il Fornitore dichiara inoltre:

a) di conoscere il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e che si asterrà da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e b) di aver preso visione, prima della sottoscrizione delle Condizioni Generali, del Modello Organizzativo (il "Modello") adottato da Avanade e reso disponibile ai terzi al seguente sito internet:

<http://www.avanade.com/it-it/legal/Modello%20231%20Avanade%20Italy%20S.r.l.pdf> e di impegnarsi di conseguenza a rispettare e adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel pertinente Modello per tutta

la durata degli Ordini o comunque della sua collaborazione con Avanade. L'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui alle lettere a) e b), e comunque la contestazione mediante rinvio a giudizio a suo carico della violazione di norme indicate dal suddetto D.Lgs. 231/01, incluse le eventuali modifiche che in futuro interverranno, è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra le Parti costituisce grave inadempimento - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. - e motivo di risoluzione delle Condizioni Generali e di tutti gli Ordini e dei contratti ad esse collegati, legittimando Avanade a risolverli con effetto immediato, dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore, fermo in ogni caso il risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

19.3 La risoluzione degli Ordini e per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui all'art. 19.1 e 19.2 comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto ad Avanade, le società appartenenti al medesimo gruppo di società di appartenenza) e fermo sempre il diritto di Avanade al risarcimento del danno nonché l'esecuzione indanno del Fornitore.

ART. 20 (Definizioni)

Ai fini delle presenti Condizioni Generali con il termine "Avanade" si intende indicare la società di diritto italiano del Gruppo Avanade - come sotto definito - che ha emesso il relativo Ordine e così, di volta in volta, come appropriato tra le seguenti società:

- **Avanade Italy S.r.l.** con sede in Via Roberto Lepetit, 8/10 , 20124 Milano, società iscritta al registro delle imprese con Codice Fiscale e P.IVA 13083980154 - R.E.A. 1612624, e con uffici in: a) Roma 00143, Via della Fonte Meravigliosa, 76 3/A; b) Roma 00143 , Via Giunio Antonio Resti, 71; c) Firenze 50129, Via Don Giovanni Minzioni, 36.

- Per **Gruppo di società di appartenenza o Gruppo Avanade** si conviene inoltre di intendere l'insieme delle società e/o persone giuridiche che

sono controllate da Avanade Inc, società costituita in US e suoi aventi causa, o che si trovano insieme ad essa sotto un comune controllo. Per controllo si intende la capacità (in qualsiasi modo essa venga esercitata) di dirigere, direttamente o indirettamente, gli affari di altra società e/o persona giuridica tramite, ad esempio, una maggioranza decisionale o tramite relazioni contrattuali. Le presenti Condizioni Generali si applicheranno altresì nei rapporti tra il Fornitore e le altre società operanti in Italia che in futuro dovessero essere parte del Gruppo Avanade. In nessun modo Avanade Italy S.r.l. sarà responsabile per l'adempimento o l'inadempimento agli Ordini emessi dalle altre società del Gruppo Avanade, così come queste ultime non saranno in alcun modo responsabili per l'adempimento o l'inadempimento da parte di Avanade Italy S.r.l. o delle altre società del Gruppo Avanade in relazione agli Ordini emessi da queste ultime.

ART. 21 - (Ordini)

21.1 Gli Ordini emessi in esecuzione delle presenti Condizioni Generali in seguito ed in relazione ad un'offerta tecnicoeconomica del Fornitore così come eventualmente modificata a seguito di indicazioni da parte di Avanade, potranno essere inviati al Fornitore, a discrezione di Avanade, oltre che a mezzo di servizio postale ordinario (di seguito "Ordini postali"), anche a mezzo di posta elettronica ("Ordini Elettronici") o facsimile ("Ordini Fax") o con le diverse modalità via via conformi a nuove necessità operative di Avanade, previa in tal caso comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore s'impegna ad applicare adeguate procedure e misure di sicurezza per garantire la protezione degli Ordini Postali, Elettronici e Fax contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo, distruzione o perdita.

21.2 Gli Ordini Postali, Elettronici e Fax effettuati nelle modalità sopra previste saranno considerati pienamente validi ed accettati dal Fornitore con l'inizio della loro corretta esecuzione o comunque qualora entro 3 giorni lavorativi dall'invio degli stessi, non pervenga comunicazione contraria al

Responsabile Tecnico di Avanade o parimenti nello stesso termine, non pervenga al Fornitore, da parte di Avanade, una comunicazione per posta elettronica, per fax o per servizio postale che annulli o modifichi l'Ordine precedentemente ricevuto.

21.3 Gli Ordini effettuati da Avanade attraverso le procedure sopraindicate e ogni comunicazione ad essi collegata, perverrà tramite posta ordinaria, esclusivamente dalle sedi Avanade indicate all'art. 20 oppure tramite posta elettronica o fax e saranno inviati al Fornitore esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella "Scheda Fornitore" riportante i dati anagrafici e societari, inviata ad Avanade in fase di qualificazione, o, qualora tale indirizzo non fosse stato comunicato, all'indirizzo e-mail indicato nell'Ordine. Resta inteso che l'invio di Ordini o comunicazioni ad essi collegate a indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica o numero di facsimile del Fornitore differenti da quelli sopraindicati, saranno da considerarsi come mai effettuati.

21.4 Le Parti si impegnano a far sì che le transazioni concluse in formato elettronico non siano legalmente invalide o inefficaci per il solo fatto di essere in formato elettronico. Le Parti, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità di Ordini o delle relative accettazioni adducendo come unico motivo il fatto che essi siano stati inviati o ricevuti in elettronico.

21.5 Qualora Avanade richieda un messaggio di conferma, da inviare ad uno specifico indirizzo di posta ordinaria o di posta elettronica o numero di fax, indicante l'esplicita accettazione dell'Ordine, il relativo Ordine Elettronico, Ordine Fax od Ordine Postale anche se correttamente ricevuto alla luce delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono non costituirà fonte di alcuna obbligazione in capo ad Avanade a meno che il Fornitore non abbia inviato l'accettazione di cui al presente capoverso.

21.6 Le Parti si impegnano a riconoscere a qualsiasi Ordine Elettronico, Ordine Fax o Ordine Postale, che sia trasmesso correttamente secondo il presente articolo, il requisito legale della forma scritta. Ad esso le Parti si impegnano a riconoscere il valore di cui all'articolo 2702 c.c.

21.7 Qualora il campo descrizione dell'Ordine non fosse sufficiente a contenere la descrizione dei Servizi affidati al Fornitore o le condizioni di fatturazione e pagamento, verranno allegati i seguenti documenti che costituiranno parte integrante dell'Ordine:

a) Allegato A "Servizi oggetto dell'Ordine" che conterrà la completa descrizione delle attività da svolgere, delle modalità operative, del luogo di esecuzione e di consegna, nonché delle modalità e dei termini di accettazione da parte di Avanaide dei Prodotti e/o del tempo previsto per la loro realizzazione; b) Allegato B "Corrispettivo, Fatturazione e Pagamenti" che conterrà l'indicazione del corrispettivo per i Servizi (che potrà essere stabilito: a) in maniera forfetaria, c.d. Fixed Fee; b) in modalità T&M, ossia calcolato in base alla tariffa professionale per giorno/uomo con l'indicazione del massimo numero di gg/uomo necessari per l'esecuzione dei servizi), dei profili professionali, e l'ammontare delle eventuali spese di trasferta concordate tra le Parti;

c) (Qualora i Servizi oggetto dell'Ordine siano resi presso i locali soggetti alla responsabilità giuridica del cliente finale di Avanaide) Allegato C "Verbale delle attività di cooperazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" o in alternativa, ove sia necessario, "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI" ("DUVRI") redatto dal cliente finale che Avanaide comunicherà al Fornitore e che sarà sottoscritto da tutte le parti interessate con specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti. Nell'Allegato C saranno comunque presenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di Avanaide.

ART 22 (Adempimenti relativi al D.LGS. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

22.1 Il Fornitore con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali dichiara, tra l'altro

che tutti i lavoratori, dipendenti e non dipendenti (es. collaboratori a progetto o altre forme di "contratti flessibili" nel rispetto della L. 276/2003 e delle altre normative applicabili), che sono o che verranno allocati dal Fornitore sui progetti commissionati da Avanaide:

a) sono e saranno per tutto il tempo in cui saranno allocati su detti progetti, idonei ad una mansione lavorativa che comporta l'utilizzo abituale del videoterminale (VDT) per 20 ore settimanali (Art. 173 D.Lgs 81/2008); in merito, Avanaide si riserva di chiedere, successivamente al Fornitore, copia dei singoli certificati di idoneità alla mansione redatti dal Medico Competente nominato dal Fornitore; b) hanno ricevuto, e riceveranno dal Fornitore per tutto il tempo in cui saranno allocati su detti progetti, l'adeguata informazione/formazione in materia di prevenzione e protezione, e igiene e sicurezza sul lavoro, prevista dalle norme vigenti (con particolare riferimento alla prevenzione del rischio VDT); in merito, Avanaide si riserva di chiedere, successivamente al Fornitore documentazione a comprova di tale informazione/formazione; Il Fornitore, inoltre deve comunicare per iscritto ad Avanaide, qualsiasi variazione intervenuta in merito al nominativo del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa reperibilità rispetto a quanto dichiarato con l'Allegato 1 previsto dall'art. 1.2 lett. b).

22.2. Qualora Avanaide abbia espressamente autorizzato - ai sensi dell'art.17 che precede - il Fornitore a far ricorso al subappalto nei progetti commissionati, dovranno pervenire a cura del Fornitore, ai responsabili sotto indicati: (i) Certificato della C.C.I.A.A. del Sub-appaltatore con dati aggiornati e recante l'attestazione di assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 anni e il Nulla Osta Antimafia (ai fini dell'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni). (ii) Una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, riportante quanto indicato al precedente punto 22.1. La suddetta documentazione dovrà essere fatta pervenire in originale a:

a) per Milano all'attenzione di **Katia Canderini-**
Via Roberto Lepetit, 8/10,20124 Milano;

anticipandola per posta elettronica a: katia.canderini@avanade.com

b) **per Firenze** all'attenzione di **Aine Cavallini**- Via Don Giovanni Minzoni, 36, 50129 Firenze; anticipandola per posta elettronica a: aine.cavallini@avanade.com

c) **per Roma** all'attenzione di **Francesca Pannunzi**- Via Giunio Antonio Resti, 71, 00143 Roma; anticipandola per posta elettronica a: francesca.pannunzi@avanade.com

Rammentiamo che nel corso del periodo contrattuale previsto dall'Ordine, il Fornitore è tenuto a comunicare ad Avanade - sollecitamente e tempestivamente - ogni futura variazione a quanto, in merito ai temi di cui sopra. L'Allegato 3 di cui all'art.1 riporta, per ciascuna azienda del gruppo Avanade anche i nominativi e recapiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

22.3 Il Fornitore eseguirà i Servizi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e delle procedure di sicurezza vigenti nei luoghi di lavoro e farà in modo che le stesse vengano rispettate dal Personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi.

22.4 Qualora i Servizi oggetto dell'Ordine siano resi presso i locali di Avanade o presso i locali soggetti alla responsabilità giuridica del cliente finale di Avanade ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs 81/2008, Avanade ed il Fornitore ed eventuali terze parti del Fornitore (i) coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei Servizi e (ii) coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze, ove presenti, tra più appaltatori contemporaneamente presenti nei luoghi in cui devono essere prestati i Servizi ("Rischi da Interferenze"), il tutto eventualmente anche di concerto con il cliente finale di Avanade che si avvale dei Servizi.

22.5 Nel caso in cui il Fornitore abbia comunicato ad Avanade nelle singole offerte tecnico economiche od in alternativa ai responsabili dei singoli progetti (ex art.1.2 Allegato 1 lett. e) che precede) che i Servizi non sono "di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008: (i) Il Fornitore si obbliga a comunicare nelle singole offerte tecnico economiche o in alternativa ai responsabili dei singoli progetti i rischi che introdurrà nei locali di Avanade e/o del cliente finale di Avanade. (ii) Qualora siano riscontrabili Rischi da Interferenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 ed al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al punto 22.4 che precede, se i Servizi oggetto dell'Ordine sono resi: a) presso i locali di Avanade: Avanade elaborerà un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare possibili interferenze ("DUVRI"), ovvero b) presso i locali soggetti alla giuridica disponibilità del cliente finale di Avanade: quest'ultima comunicherà al Fornitore il DUVRI redatto dal proprio cliente finale.

Il DUVRI sarà sottoscritto da tutte le parti interessate e riporterà la specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti, costi che il Fornitore si impegna a comunicare ad Avanade almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine. Il DUVRI formerà quindi parte essenziale del relativo Ordine (Allegato C).

22.6 Il Fornitore curerà che il Personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto sia fornito di, ed esibisca, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Personale non provvisto della tessera di riconoscimento non sarà ammesso nei locali di esecuzione dell'appalto e la circostanza costituisce specifico inadempimento del Fornitore, ai fini delle valutazioni delle cause di risoluzione e della responsabilità del Fornitore.

22.7 Con particolare riferimento, ma non limitatamente, al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Fornitore si impegna:

- a tenere indenne Avanade e l'eventuale cliente di Avanade in favore del quale il proprio Personale abbia svolto i Servizi, e ciò, in deroga ad ogni altra pattuizione, per tutta la durata del periodo prescrizione della relativa azione, da ogni azione dei propri dipendenti e/o collaboratori per tutti i danni dei quali gli stessi non risultino indennizzati dall'Inail;
- a stipulare o se richiesto a provare l'esistenza di assicurazione per il periodo del contratto, relativa al Personale impiegato nell'attività, ed avente il contenuto di cui al precedente linea, per i medesimi termini prescrizionali.

22.8 Il Fornitore si obbliga altresì a fornire immediatamente comunicazione verbale, prontamente confermata per iscritto ai responsabili dei singoli progetti, di ogni infortunio occorso in occasione dell'esecuzione dei Servizi al proprio Personale o a quello dei propri eventuali subappaltatori.

22.9 Avanade avrà diritto di verificare o far verificare a propri incaricati, durante il normale orario di lavoro, il rispetto da parte del Fornitore delle obbligazioni previste dal presente articolo. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ad Avanade, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa richiesta, le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle obbligazioni sopra descritte.

Per accettazione integrale delle suddette condizioni

LUOGO E DATA

.....

timbro e firma per esteso del Fornitore

Vengono espressamente approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: artt. 2 (Efficacia, Tariffe), 4 (Risorse - Obblighi del Fornitore), 6 (Fatturazione e Condizioni di Pagamento), 9 (Proprietà Intellettuale - Garanzie), 10 (Riservatezza), 11 (Obblighi di non concorrenza), 12 (Responsabilità per danni - Garanzia per vizi), 13 (Risoluzione,

Facoltà di Recesso), 16(Foro Competente), 19 (Corporate Compliance); 21 (Ordini).

.....

timbro e firma per esteso del Fornitore